Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio <u>S. 19</u>

Commissione Giustizia 2ª

Relatore: Sen. Nico D'Ascolta (PDL)

Testo ricostruito con emendamenti approvati fino alla seduta dell'11 marzo 2015.

Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRUZIONE E DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO- MAFIOSO	
Art. 1. (Modifiche al codice penale)	Art. 1. (Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»; b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;	1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»; b) all'articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma,» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,»;	c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma,» sono inserite le seguenti: «nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322-bis,»;
	«c-bis) all'articolo 318 le parole: ''da uno a cinque anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da uno a sei anni''».
d) all'articolo 317 le parole: «che, abusando» sono sostituite dalle seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando»;	c-bis): all'articolo 314, primo comma, le parole "da quattro a dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "da quattro a dieci anni e sei mesi";
	d) all'articolo 319 le parole: ''da quattro a otto anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da sei a dieci anni''».

d-bis) all'articolo 319-ter:

- e) all'articolo 319 le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;
- f) all'articolo 319-quater:
- 1) al primo comma le parole: «tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a dieci»;
- 2) il secondo comma è abrogato;
- g) dopo l'articolo 322-ter è inserito seguente:

«Art. 322-quater. - (Riparazione pecuniaria). -- Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319*quater* e 322-bis è sempre ordinato pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della al comma primo sostituire le parole «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da sei a dodici anni»; al comma secondo sostituire le parole «da cinque a dodici anni» con le seguenti «da sei a quattordici anni». Nonché sostituire le successive parole «da sei a venti anni» con le seguenti «da otto a venti anni»."

e) all'articolo 319 le parole: «da quattro a **dieci anni**»¹ sono sostituite dalle sequenti: «da sei a dieci anni e sei mesi»;

f) all'articolo 319-quater:

- 1) al primo comma le parole: «tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «quattro a dieci»;
- 2) il secondo comma è abrogato;
- l'articolo 322-ter è inserito a) dopo il seguente:

322-quater. - (Riparazione pecuniaria). -- Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319*quater* e 322-bis è sempre ordinato pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo

¹ Come riportato dalla tabella sottostante i termine previsti alla lettera e), comma 1 dell'articolo 1 era già stati in precedenza modificati.

Codice penale	
Articolo 319- <i>quater</i> Induzione indebita a dare o promettere utilità	
Testo vigente	Testo modificato
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.»;

- h) all'articolo 323, primo comma, la parola: è sostituita «quattro» dalla seguente: «cinque»;
- i) all'articolo 323-bis:
- 1) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata consequenze ulteriori, а assicurare le prove dei reati l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il seguestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.»;
- 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze aggravanti»;
- 346-bis, primo I) all'articolo comma, parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

- 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.»;
- h) all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- i) all'articolo 323-bis:
- 1) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata consequenze ulteriori, а assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il seguestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà.»;
- 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze aggravanti»;
- I) all'articolo 346-bis, primo comma, parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di corruzione tra privati)

- 1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dei dirigenti preposti alla redazione documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.»;
- b) il secondo ed il quinto comma sono abrogati.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 416- ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)


1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:


«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politicomafioso). -- La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».

Art.3-bis.

(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere)

- 1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite seguenti:
- "da dieci a quindici anni";
- b) al secondo comma, le parole: "da nove a quattordici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a diciotto anni'';
- c) al quarto comma, le parole: "da nove a quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici a venti anni"; e le parole: "da dodici a ventiquattro anni" sono sostituite dalla sequenti: "da quindici a ventisei anni".





- b) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;
- c) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati;
- d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari».

Art. 6.

(Introduzione dell'articolo 2622- bis del codice civile)


1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). --Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 27del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

- 1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le sequenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni.»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione,



commi 2 e 5, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote.

Art. 25-quaterdecies. - (Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). --1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 4, 5, comma 1, 10-bis e 10-ter, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 10 e 11, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 2, comma 1, 3, 8 e 11, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecento quote.
- 2. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'ORDINE ECONOMICO E *FINANZIARIO*

Art. 9.

(Introduzione del capo III- bis nel libro secondo, titolo VIII, del codice penale in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo)

1. Nel libro secondo, titolo VIII, del codice penale, dopo il capo III è aggiunto il sequente:

«Capo III-bis

DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO

- Art. 518-bis. (Impiego e riciclaggio di denaro, beni ed altre utilità). -- È punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro:
- chiungue impiega 1) in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
 - 2) chiunque sostituisce, trasferisce,

attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

3) chiunque compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni le condotte di cui al comma che precede sono punite con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o titolo abilitante, nell'esercizio ad altro dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

Le pene previste dai commi che precedono sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o l'identificazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista nel comma che precede e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al terzo comma non possono essere ritenute equivalenti prevalenti rispetto a questa e la diminuzione di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento consequente alla predetta aggravante.

Art. 518-ter. - (Pene accessorie). -- Alla condanna per il delitto di impiego e riciclaggio conseque:

- 1) l'interdizione da una professione o da un'arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis per una durata non inferiore ad anni tre;
- 2) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, commi secondo e terzo;
- 3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter per una durata non inferiore ad anni tre:
 - 4) l'estinzione del rapporto di lavoro e di

impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 518-quater. - (Misure patrimoniali). --Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono l'oggetto, il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre di cui il condannato non giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 518-quinquies. (Responsabilità amministrativa da reato). -- Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 guote. Se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Art. 518-sexies. - (Comunicazioni all'Unità di informazione finanziaria, alle autorità di vigilanza e agli ordini professionali). -- A cura della cancelleria del tribunale e della pubblico segreteria del ministero sono di informazione comunicate all'Unità finanziaria le sentenze di condanna e i provvedimenti di applicazione di una delle misure coercitive di cui al capo II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale.

Quando il delitto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o altro titolo abilitante, l'Unità ad finanziaria informazione comunica senza all'ordine ritardo professionale e competenti autorità di vigilanza di settore le sentenze di condanna e i provvedimenti di applicazione di una delle misure coercitive di cui al capo II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale.

Art. 518-septies. - (Casi di non punibilità: operazioni sotto copertura). -- 1. Al reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146».

2. All'articolo 25-ter, comma 1, del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le seguenti: «e del comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza» e, dopo le parole: «in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e al delitto di impiego e riciclaggio di cui all'articolo 518-bis del codice penale».